



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. 222

Arezzo 31.08.2022

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL 3 marzo 2022.

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in provincia di Arezzo viene introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2022, nella misura piena del 4%, da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.

Ai fini della quantificazione della effettiva misura dell'EVR, si ricorda che le imprese dovranno procedere a raffrontare l'andamento del valore medio per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 con il corrispondente valore medio del precedente triennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 dei seguenti indicatori/parametri aziendali:

1. Ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile di Arezzo;
2. Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Per le imprese che operino con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale di quello di cui al punto 1 (ore di lavoro effettivo denunciate alla Cassa Edile) sarà dato dalle ore effettivamente lavorate quali registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto raffronto, l'azienda:

1. corrisponderà gli importi orari dell'EVR nella misura determinata a livello territoriale per l'anno di competenza (per l'anno 2022 nella misura piena del 4%) commisurata sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore mensili, qualora, nel

triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;

2. corrisponderà gli importi orari dell'EVR nella misura ridotta al 2,60% commisurata sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore mensili, qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;

3. non corrisponderà l'EVR, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

L'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, utilizzando i modelli allegati al verbale di accordo che potete trovare, per esteso, nel nostro sito internet.

L'EVR come sopra determinato è corrisposto ai lavoratori cui è applicato il contratto collettivo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Arezzo.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL e non è computabile nemmeno ai fini dei versamenti di accantonamenti e contributi dovuti alla Cassa Edile.

Sul nostro sito internet, nell'area aziende, sono disponibili le tabelle paga in vigore dal 1° luglio 2022 comprensive dei valori dell'EVR erogabile secondo la misura piena del 4% o ridotta del 2,60%.

Indennità di mensa

A decorrere dal 1° luglio 2022 l'indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai viene incrementata da €. 0,61 ad €. 0,63 orari.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Igor Michele Magini)